



CRITERI PER L'AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ART. 16 DELLA LEGGE 56/1987)

Allegato A – D.G.R. 44-7617 del 28.9.2018

REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla selezione prevista dagli avvisi pubblici, secondo l'articolo 48, comma 1, della legge regionale 32/2023, occorre essere:

- in possesso della **cittadinanza di un paese dell'Unione Europea oppure in possesso di permesso CE per lungo soggiornanti (carta di soggiorno), status di rifugiato o di protezione sussidiaria**, se cittadini stranieri non comunitari, salvo i casi di familiari non comunitari di cittadini UE, che hanno titolo ad accedere d'ufficio, ai sensi dell'art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
- **maggiorenni e in regola con l'assolvimento dell'obbligo scolastico (licenza media)**; se il titolo di studio è stato conseguito all'estero è necessario chiederne il riconoscimento all'Ente territoriale preposto (la sede regionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel caso della scuola dell'obbligo), che ne determina l'equipollenza, a tutti gli effetti giuridici, con un analogo titolo presente nell'ordinamento italiano o aver richiesto al Dipartimento della Funzione pubblica entro l'avvio delle adesioni alla chiamata l'equivalenza del titolo di studio per l'avvio a selezione;
- **in stato di disoccupazione o privi di occupazione** per le richieste di lavoro a tempo determinato;
- **in stato di disoccupazione, privi di occupazione o occupati** per le richieste di lavoro a tempo indeterminato;
- **in possesso dei requisiti di accesso al pubblico impiego** (godimento dei diritti politici, regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva, non essere stato interdetto dai pubblici uffici, ecc.);
- **in possesso dei requisiti tecnico-professionali** richiesti dall'offerta di lavoro cui ci si intende candidare (segnalati nell'avviso);

La condizione di persona priva di occupazione, non registrata come disoccupato presso un Centro per l'impiego e senza alcun tipo di lavoro, al netto delle prestazioni occasionali e dei rapporti speciali quali tirocini e assimilati, va autodichiarata, specificando di non aver in corso attività di carattere autonomo.

Per occupato si intende la persona in possesso di un qualsivoglia impiego, anche temporaneo, di tipo subordinato o autonomo, al netto delle prestazioni occasionali e dei rapporti speciali quali tirocini e assimilati.

La partecipazione alla chiamata pubblica avviene esclusivamente tramite modulo informatico, che viene pubblicato insieme all'avviso, in cui la persona che intende partecipare alla selezione e dichiara il possesso dei requisiti di partecipazione e gli elementi utili alla formazione della graduatoria. Prima della pubblicazione della graduatoria riceverà il proprio codice **"Identificativo Lavoratore"**, con il quale la persona si potrà trovare nelle graduatorie.

CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Ad ogni persona che partecipa all'avviamento a selezione **sono attribuiti d'ufficio 100 punti**.

Al punteggio iniziale va sottratto **1 punto per ogni 1.000 euro di reddito certificato dall'ISEE**, fino ad un massimo di 25 punti. Il dato ISEE va arrotondato per eccesso o per difetto, a seconda se superi o meno i 500 euro. Alle persone prive di attestazione ISEE, o con attestazione non valida o non riconoscibile, sono sottratti automaticamente 25 punti.

Sono inoltre attribuiti:

- **8 punti** a coloro che risultano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015. Tale requisito dovrà essere posseduto in data precedente rispetto a quella prevista per la raccolta delle adesioni.
- **4 punti** ai soggetti privi di occupazione non registrati presso i Centri per l'Impiego.
- **0 punti** ai soggetti occupati (solo nel caso di richieste di lavoro a tempo indeterminato).

Risulta primo in graduatoria chi possiede il **punteggio più alto**. Nel caso si verifichi parità di punteggio ha la precedenza la persona più anziana.

DIRITTO DI PRECEDENZA

Per le assunzioni a tempo indeterminato si attribuisce un diritto di precedenza ai lavoratori precedentemente assunti con contratto a termine della durata di almeno sei mesi ai sensi dell'art. 16 della L. 56/1987 presso la medesima amministrazione, entro e non oltre i 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, purché gli interessati abbiano manifestato la loro disponibilità in merito al datore di lavoro entro sei mesi dalla cessazione, e le mansioni richieste corrispondano a quelle già espletate in esecuzione del rapporto a termine, ai sensi del punto 3.4 della Circolare n. 5 del 21 novembre 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica

RISERVA MILITARE

La Pubblica amministrazione che intende assumere personale tramite chiamata pubblica potrà prevedere nella richiesta una riserva del 30% dei posti in favore dei militari volontari congedati di cui agli articoli 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare-COM) e successive modifiche e integrazioni. La norma individua, quali beneficiari della riserva in questione, tutti i volontari in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, e cioè:

- a) VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;
- b) VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;
- c) VFB volontari in ferma breve triennale;
- d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 9)